

DELIBERA N. 255 /22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
(MI) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 5 luglio 2022;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di cui all'allegato A alla delibera n. 413/21/CONS, come modificato da ultimo dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022*”;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l’abrogazione parziale dell’art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l’abrogazione parziale dell’art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell’art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell’art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell’art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l’abrogazione parziale dell’art. 8, comma 1 e dell’art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l’abrogazione parziale dell’art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l’abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022”*;

VISTA la nota del 23 giugno 2022 (prot. n. 0197558) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese a seguito della segnalazione presentata, in data 3 giugno 2022 dal Sig. Giuseppe Macrì, candidato Sindaco per il Comune di Garbagnate Milanese, per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte dell’amministrazione comunale con riferimento alla trasmissione di immagini relative a inaugurazioni su un *“tabellone Led posto nella piazza centrale”*, alla pubblicizzazione *“mediante canali social, sito internet comunale mezzi di stampa”* di inaugurazioni e iniziative, alla distribuzione di un opuscolo con la sintesi dell’operato del Sindaco Daniele Barletta e pubblicazione di comunicati (comunicato sul vecchio ospedale, comunicato sui campi estivi). Il Comitato ha proposto l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa per la violazione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 limitatamente alle iniziative di comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione relative ai post *“pubblicati sul profilo Facebook e/o sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale successivamente alla data del 28 aprile e, nello specifico riguardanti: - l’inaugurazione dello Skate park e la ristrutturazione palestra ginnica (post pubblicato il 7 maggio); - il meeting di atletica svoltosi presso il centro sportivo (post pubblicato il 7 maggio); - il summer camp (post pubblicato il 20 maggio); - l’aggiornamento sulla destinazione dell’ex area dell’ospedale (post pubblicato il 24 maggio)”*, ritenendo non sussistenti le violazioni del divieto di comunicazione istituzionale con riferimento alle altre fattispecie segnalate. In particolare, il Comitato ha ritenuto che *“a) per quanto riguarda la proiezione su tabellone LED, posto nella piazza centrale del Comune, di immagini e titoli riferiti a inaugurazioni passate e presenti con fotografie del primo cittadino [...] dalla documentazione acquisita non sussiste prova che la trasmissione sia avvenuta nel periodo della campagna elettorale”*, che *“b) non sussista violazione del divieto di comunicazione istituzionale per i post pubblicati sul profilo Facebook del Comune di Garbagnate Milanese prima della convocazione dei comizi per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale (28 aprile 2022)”*, e che *“c) la segnalazione riguardante il periodico comunale, deve essere archiviata in quanto non risulta provato dal segnalante che la distribuzione è*

avvenuta nel periodo della campagna elettorale; inoltre, in assenza di allegazione dell'opuscolo contestato, la cui pubblicazione non è stata riscontrata sul sito istituzionale dell'amministrazione, non è stato possibile verificarne i contenuti per accertare la eventuale violazione dell'art. 9 della legge 28/00”;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare, la nota del 22 giugno 2022, con la quale il Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“le slide pubblicate sul Ledwall erano volte ad informare la cittadinanza sulla attivazione di servizi del tutto nuovi sul territorio comunale. Con l'avvio della campagna elettorale sono state rimosse”;*

- *“L'opuscolo è stato stampato e distribuito a partire dal 24 marzo e fino alla prima settimana di aprile (come peraltro indicato dallo stesso segnalante) [...]. Tanto la impaginazione grafica, quanto la stampa e la distribuzione sono state effettuate con oneri totalmente a carico del sottoscritto, senza alcun costo a carico del bilancio comunale”;*

- *in merito ai comunicati e ai post oggetto di rilievo, viene precisato che: “- gli auguri di Pasqua, l'inaugurazione del Gioco delle Bocce, le foto in anteprima della rinnovata palestra ginnica, il discorso per l'anniversario della Liberazione d'Italia, il resoconto del Consiglio Comunale dei bambini sono tutte comunicazioni aventi data antecedente al 28 aprile (convocazione dei comizi elettorali per le elezioni amministrative); - l'invito alle celebrazioni per il 25 aprile, oltre ad aver data antecedente al 28 aprile, rappresenta una doverosa comunicazione istituzionale volta ad accrescere la partecipazione dei cittadini ad una giornata dall'alto valore storico e simbolico per la nostra Nazione; - la comunicazione del rinvio dell'inaugurazione dello Skate Park e della rinnovata palestra ginnica è una mera informazione alla cittadinanza, resa in forma impersonale, - la comunicazione relativa ai centri estivi è del pari effettuata in forma impersonale”;*

PRESA VISIONE degli screenshot dei post, oggetto di segnalazione, pubblicati, nel periodo tra il 17 e il 24 maggio 2022, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Garbagnate Milanese denominata *“La pagina di Garbagnate Milanese”*, allegati alla documentazione istruttoria, relativi a: *“Auguri di Pasqua del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 17 aprile 2022), contenente una foto del Sindaco; *“Inaugurato il gioco delle bocce al centro Varietà: commento del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 21 aprile 2022); *“Il Sindaco Barletta vi invita alle celebrazioni del 77esimo anniversario della Liberazione”* (pubblicato il 22 aprile 2022) con allegato l'invito sottoscritto dal Sindaco con l'indicazione della carica istituzionale; *“Un'anteprima per voi: ecco la rinnovata palestra ginnica”* (pubblicato il 22 aprile 2022), con l'indicazione del nome del Sindaco e della sua carica istituzionale; *“il Discorso del Sindaco Barletta per il 77esimo anniversario della Liberazione d'Italia”* (pubblicato il 25 aprile 2022); *“Oggi si è tenuto l'emozionante Consiglio comunale dei bambini”* (pubblicato il 26 aprile 2022) recante fotografie del Sindaco, l'indicazione del nome e della carica istituzionale del Sindaco e

dell'Assessore alle politiche educative e un *link* di collegamento ad una comunicazione sull'evento pubblicata sul sito istituzionale che contiene un commento del Sindaco medesimo; *"Inaugurazione skate park e ristrutturazione palestra ginnica: il commento del Sindaco Barletta"* (pubblicato il 7 maggio 2022) recante la foto del Sindaco; *"Un sabato di eventi riuscitissimi al centro sportivo: il commento del Sindaco Barletta"* (pubblicato il 7 maggio 2022) contenente la foto del Sindaco; *"Summercamp Picchio 2022"* (pubblicato il 18 maggio 2022) recante il volantino dell'iniziativa che riporta il logo dell'ente e *"Aggiornamento sull'ex ospedale"* (pubblicato il 24 maggio 2022) contenente il logo del Comune e riferimenti al Sindaco;

RILEVATO che i predetti *post* risultano ancora accessibili dalla pagina Facebook istituzionale del Comune di Garbagnate Milanese al momento della conclusione dell'istruttoria;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale"* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *"la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa"*

finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO che le attività di informazione e comunicazione, oggetto di segnalazione, poste in essere dall'amministrazione comunale di Garbagnate Milanese attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dei *post* oggetto di segnalazione costituiscono iniziative di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000;

RILEVATO che le predette iniziative di comunicazione adottate dal Comune di Garbagnate Milanese ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9 con riferimento alle campagne referendarie per i referendum abrogativi indetti con D.P.R. del 6 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2022, e alla campagna per le elezioni amministrative, in quanto la pubblicazione dei *post* sul profilo Facebook dell'ente istituzionale dell'ente è avvenuta successivamente alla data di indizione del referendum e, in alcuni casi, anche alla data di inizio della campagna per le elezioni amministrative del 12 giugno 2022;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione effettuate dall'amministrazione comunale di Garbagnate Milanese attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook dell'ente dei seguenti *post*: *“Auguri di Pasqua del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 17 aprile 2022), *“Inaugurato il gioco delle bocce al centro Varietà: commento del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 21 aprile 2022), *“Il Sindaco Barletta vi invita alle celebrazioni del 77esimo anniversario della Liberazione”* (pubblicato il 22 aprile 2022), *“Un'anteprima per voi: ecco la rinnovata palestra ginnica”* (pubblicato il 22 aprile 2022), *“il Discorso del Sindaco Barletta per il 77esimo anniversario della Liberazione d'Italia”* (pubblicato il 25 aprile 2022), *“Oggi si è tenuto l'emozionante Consiglio comunale dei bambini”* (pubblicato il 26 aprile 2022), *“Inaugurazione skate park e ristrutturazione palestra ginnica: il commento del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 7 maggio 2022), *“Un sabato di eventi riuscitissimi al centro sportivo: il commento del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 7 maggio 2022), *“Summercamp Picchio 2022”* (pubblicato il 18 maggio 2022) e *“Aggiornamento sull'ex ospedale”* (pubblicato il 24 maggio 2022) appaiono in contrasto con il dettato dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto prive dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non sussiste il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle iniziative ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente in quanto tali informazioni e notizie ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo

elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Quanto al requisito dell'impersonalità, si rileva che la presenza del logo del Comune di Garbagnate Milanese, la presenza di foto e di dichiarazioni direttamente riferibili a soggetti istituzionali determinati e l'indicazione della loro carica istituzionale rende i predetti *post* non conformi a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la pubblicazione dei predetti *post* integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere parzialmente le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in quanto la violazione del divieto di comunicazione istituzionale sussiste non soltanto con riferimento ai *post* oggetto di segnalazione pubblicati sulla pagina Facebook dell'ente dopo l'inizio della campagna per le elezioni amministrative ma anche relativamente a quelli pubblicati a partire dal 7 aprile 2022, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del D.P.R. del 6 aprile 2022 di indizione dei cinque referendum popolari abrogativi;

PRESO atto che, con riferimento alla trasmissione di immagini relative a inaugurazioni su un *"tabellone Led posto nella piazza centrale"* il competente Comitato ha rilevato che *"dalla documentazione acquisita non sussiste prova che la trasmissione sia avvenuta nel periodo della campagna elettorale"*;

PRESO inoltre atto che il Comitato ha evidenziato, in merito alla segnalata distribuzione di un opuscolo con la sintesi dell'operato del Sindaco Daniele Barletta, che *"in assenza di allegazione dell'opuscolo contestato, la cui pubblicazione non è stata riscontrata sul sito istituzionale dell'amministrazione, non è stato possibile verificarne i contenuti per accertare la eventuale violazione dell'art. 9 della legge 28/00"*;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Garbagnate Milanese di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale dell'ente dei seguenti *post*: *"Auguri di Pasqua del Sindaco Barletta"* (pubblicato il 17 aprile

2022), *“Inaugurato il gioco delle bocce al centro Varietà: commento del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 21 aprile 2022), *“Il Sindaco Barletta vi invita alle celebrazioni del 77esimo anniversario della Liberazione”* (pubblicato il 22 aprile 2022), *“Un’anteprima per voi: ecco la rinnovata palestra ginnica”* (pubblicato il 22 aprile 2022), *“il Discorso del Sindaco Barletta per il 77esimo anniversario della Liberazione d’Italia”* (pubblicato il 25 aprile 2022), *“Oggi si è tenuto l’emozionante Consiglio comunale dei bambini”* (pubblicato il 26 aprile 2022), *“Inaugurazione skate park e ristrutturazione palestra ginnica: il commento del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 7 maggio 2022), *“Un sabato di eventi riuscitissimi al centro sportivo: il commento del Sindaco Barletta”* (pubblicato il 7 maggio 2022), *“Summercamp Picchio 2022”* (pubblicato il 18 maggio 2022) e *“Aggiornamento sull’ex ospedale”* (pubblicato il 24 maggio 2022). In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell’avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media”*, all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Garbagnate Milanese e al Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 5 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba